

TI_GERICHTE 52.2011.373 vom 7. November 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-11-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.373

FR: TI_GERICHTE 52.2011.373 du 7 novembre 2012

IT: TI_GERICHTE 52.2011.373 del 7 novembre 2012

Regeste

Istanza di accertamento

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 LPamm). L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Le prove offerte dal ricorrente, tra cui figura peraltro anche il richiamo di alcuni tabulati telefonici, non appaiono invero suscettibili, nell'ambito di una valutazione anticipata dei mezzi di prova, di procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi fattuali rilevanti per il giudizio, risultando la situazione sufficientemente chiara dai documenti prodotti dalle parti nelle rispettive comparse scritte (cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008, n. 6, pag. 559 e rinvi).

E. 2

Il ricorrente al punto 4 del gravame (intitolato "ricusa") pone all'attenzione del Tribunale cantonale amministrativo il problema della ricusa considerato che nella vertenza sottoposta al giudizio del Tram, nella procedura di prima istanza sono stati chiamati in causa il Presidente dello stesso, l'avv _____, il giudice _____ e il segretario _____ chiedendo di verificare se non esistono le premesse per l'applicazione della nuova normativa (art. 47 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008; CPC; RS 272) entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Ora, si osserva che il Tribunale entra nel merito ed esamina unicamente censure formulate conformemente a quanto prescritto dall'art. 46 cpv. 2 LPamm. Richieste generiche, non motivate né sostanziate sono irricevibili. Tale è la domanda formulata nel gravame qui oggetto di giudizio, che pertanto non viene esaminata oltre. Tanto più che il ricorrente non adduce alcun motivo per cui le persone da lui menzionate dovrebbero astenersi dal loro ufficio, perché sarebbero state chiamate in causa dinanzi alla precedente istanza, per poi escludere, egli stesso, un loro coinvolgimento (cfr. istanza di accertamento 15 giugno 2012, n. 30 a pag. 15).

E. 3

In sede di replica, RI 1 ha chiesto che la risposta del Governo fosse dichiarata nulla e stralciata degli atti poiché firmata dal Cancelliere che, a sua mente, versa in una collisione d'interessi violante le norme sulla ricusa, rientrando nel novero delle persone sospettate di aver trasmesso la citata sentenza 3 maggio 2011 al quotidiano locale ed essendo, quindi, uno dei possibili (ignoti) denunciati. Inoltre ritiene pure che l'allegato avrebbe dovuto essere

firmato dal Governo in ossequio al parallelismo delle forme . La richiesta dev'essere disattesa. Il Cancelliere ha infatti sottoscritto la risposta in virtù di un potere di rappresentanza conferitogli dalla legge (art. 20 del Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione del 26 aprile 2001; RO-CdS; RL 2.4.1.6.1.). Il fatto poi che esso sia o meno uno dei possibili (ignoti) denunciati è irrilevante ai fini del presente giudizio. In effetti, come rettamente rilevato dal resistente (cfr. duplica 4 ottobre 2011 a pag. 2), neppure una denuncia penale sporta da una parte nei confronti del giudice è sufficiente per creare una pretesa inimicizia con questa parte e per giustificare la ricsuzione del magistrato. Considerazioni che valgono altresì per il membro di un'autorità amministrativa. Neppure è ravvisabile, in concreto, alcuna violazione del principio del parallelismo delle forme dal momento che, per legge, il Governo può autorizzare il Cancelliere a firmare da solo determinati atti (art. 20 cpv. 2 RO-CdS).

E. 4

A mente del ricorrente, la decisione adottata dal Consiglio di Stato sarebbe arbitraria poiché adottata in dispregio dei principi generali riferiti alla parità di trattamento, all'equità, alla legalità, alla proporzionalità, alla buona fede, all'adeguatezza e alla sicurezza giuridica. Essa sarebbe costitutiva pure di un eccessivo formalismo. La censura è votata all'insuccesso in quanto destituita di ogni fondamento.

E. 4.1

L'istanza di accertamento in disamina è sostanzialmente finalizzata all'apertura di un'inchiesta amministrativa (volta a ricostruire le modalità di distribuzione della sentenza 3 maggio 2011 di questa Corte e ad accertare l'identità delle persone che avrebbero dato al riguardo informazioni alla stampa, in violazione del segreto d'ufficio), rispettivamente di un procedimento disciplinare o amministrativo a carico dei funzionari che avrebbero disatteso i loro doveri di servizio. Senonché, come peraltro rettamente rilevato dal Governo, una domanda di accertamento deve vertere sull'esistenza, l'inesistenza o l'estensione di diritti o obblighi e non può avere per oggetto la costatazione di fatti o l'ottenimento di opinioni o pareri (DTF 130 V 388 consid. 2.4 e 2.5). Ma vi è di più. Il Consiglio di Stato apre una procedura amministrativa per chiarire una determinata fattispecie in base a criteri di opportunità e secondo il suo libero apprezzamento ove ritenga che tale procedura sia sorretta da un interesse pubblico sufficientemente importante. Il denunciante - qual è, in concreto, il ricorrente - non può nemmeno intervenire in questa procedura, non ha il diritto a vedersi notificate le decisioni e le misure eventualmente adottate dall'autorità e non dispone in alcun modo della legittimazione a ricorrere e, quindi, della qualità di parte (Thierry Tanquerel , *Le contrôle de l'administration par les citoyens en Suisse*, in: *Surveillance et contrôle de l'administration*, Tanquerel/Bellanger, pag. 169 e ss., 181, 183-184).

E. 4.2

Dal canto suo, pure l'azione disciplinare non è retta dal principio dell'obbligatorietà, bensì da quello dell'opportunità, che riserva all'autorità un ampio margine di apprezzamento sia in ordine alla decisione di procedere o meno in via disciplinare nei confronti di un dipendente che ha violato i doveri di servizio, sia in ordine alla scelta dei provvedimenti da adottare (STA 52.2001.330 dell'11 luglio 2008 consid. 2.2). La procedura disciplinare, infatti, è volta a verificare l'atteggiamento tenuto da un dipendente onde prevenire un'eventuale violazione dei doveri di servizio e quindi il malfunzionamento di un organo dello Stato. Per prassi costante, essa tende essenzialmente alla tutela dell'interesse pubblico, garantendo

l'ordine e la vigilanza sull'amministrazione. Non mira a risolvere conflitti di natura privata, né a dare soddisfazione alle persone lese dal comportamento che tale procedura intende reprimere. Il risultato caratteristico di una procedura disciplinare consiste nella pronuncia di una sanzione, rispettivamente nella rinuncia ad una tale misura se l'istruttoria consente di concludere che la stessa non si giustifica. Gli eventuali provvedimenti disciplinari hanno per scopo di assicurare il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche, rendendole degne della fiducia delle autorità e del pubblico. In questo senso, essi non servono direttamente a ristabilire una situazione conforme al diritto, anche se questo può, a volte, essere uno dei suoi effetti accessori, né a sopprimere i pregiudizi che il comportamento criticato potrebbe aver provocato a terze persone (STA 52.2011.287 del 7 settembre 2011 consid. 3.2 e rinvii ivi citati). Anche in questa evenienza, dunque, il denunciante non ha qualità di parte. Egli non è quindi leso nei suoi interessi giuridicamente protetti dall'eventuale decisione presa al termine della procedura amministrativa e non è neppure legittimato a proporre un eventuale ricorso di diritto pubblico contro una decisione emanata nel quadro di un procedimento disciplinare, sia essa di non entrata in materia, di sospensione della procedura, od ancora di assoluzione (STA 52.2011.287 del 7 settembre 2011 consid. 3.3 e 3.4 e rinvii ivi citati). Egli non ha neppure il diritto di essere sentito e di consultare gli atti, né quello di ottenere una decisione formale suscettibile di impugnazione (Thierry Tanquerel, Les tiers dans les procédures disciplinaires, in: Les tiers dans la procédure administrative, Tanquerel/Bellanger, Genève/Zurich/Bâle 2004, pag. 97 e ss., 106 e ss., 115 e 118).

E. 4.3

Stante quanto precede la decisione del Governo di dichiarare la domanda di accertamento in disamina irricevibile per mancanza di un interesse legittimo degno di protezione appare senz'altro corretta, quantomeno nell'ottica della latitudine di giudizio che occorre riconoscere allo Stato in materia. Neppure si vede in cosa possano consistere le genericamente asserite violazioni dei principi generali riferiti alla parità di trattamento, all'equità, alla legalità, alla proporzionalità, alla buona fede, all'adeguatezza, alla sicurezza giuridica e al divieto di un formalismo eccessivo, che, a ben vedere, il ricorrente neppure si premura di sostanziare conformemente ai suoi obblighi. Sulla scorta delle considerazioni anzidette, infatti, il giudizio governativo avverso non presta il fianco a critica alcuna e merita quindi di essere confermato in questa sede con reiezione del gravame in disamina.

E. 5

La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Non si assegnano ripetibili (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente
La segretaria